



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

UFFICIO II – Ambito Territoriale di Catanzaro

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il Decreto AOOUSPCZ prot.n. 8070 dell' 08/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 37883 del 21.8.2019, avente ad oggetto: *“Contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) ex D.M. n. 506/18 – parere su proposizione utile impugnazione-modalità esecutive sentenze TAR Lazio: 10907/18;10913/18 10914/18; 10902/18; 10905/18;10906/18; 10909/18; 10903/18;10911/18”* con la quale - conformemente al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato all'esito della pedissequa richiesta dello stesso M.I.U.R. AOODGPER.37063 del 13/08/2019 - si raccomanda agli Uffici Scolastici Regionali, laddove richiesti di ottemperanza alle prefate pronunce, *“di riscontrare formalmente e negativamente [...] le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati “cancellati” dalle GAE, non possono pretendere di essere reinseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti”*. Ciò avuto riguardo all'edotta motivazione *“che la corretta esecuzione del decisum da parte degli Uffici Scolastici competenti sia, appunto, quella di assicurare il doveroso re-ingresso nelle GAE a chi dalle stesse sia stato cancellato (secondo quanto disposto nei relativi provvedimenti di cancellazione dalle GAE, annullati dal TAR unitamente alla previsione del bando)”*, sicché deve ritenersi *“senz'altro ammissibile, oltre che doverosa, la verifica, in sede esecutiva, di tutti i presupposti di fatto perché possa essere data completa esecuzione al giudicato di annullamento statuito dal G.A. nei confronti di tutti i ricorrenti, ciò che consentirà, però, di riscontrare negativamente (e doverosamente) la richiesta di esecuzione che l'eventuale destinatario mai iscritto nelle graduatorie intendesse ottenere per pretendere anche il proprio “reinserimento”, in quanto ciò esorbiterebbe dal giudicato di annullamento, attribuendo una tutela ulteriore rispetto a quella statuita dal TAR”*;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, che, relativamente alle classi di concorso A066-B003-B011-B014-B015-B016-B017-B018-B019-B020-B021-B023-B032, risultano inseriti in GaE aspiranti interessati dalle sentenze sopra richiamate e che, pertanto, occorra procedere in autotutela alle necessarie rettifiche mediante esclusione degli stessi dalle citate graduatorie;

DISPONE

Art. 1 Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente, valide per il triennio scolastico 2019/2022, pubblicate con Decreto AOOUSPCZ prot.n. 8070 dell' 08/08/2019, sono rettifiche con l'esclusione degli aspiranti indicati, con riferimento alle classi di concorso interessate, nel prospetto allegato al presente provvedimento;

Art. 2 Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. n. 374/2019, avverso le graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE

Rosanna A. Barbieri

Il responsabile del procedimento: Concetta Gullì

Viale Cosenza 31 88100 Catanzaro Tel 0961-739199/200

e-mail:usp.cz @istruzione.it - P.E.C.: uspcz@postacert.istruzione.it Sito WEB istruzione.calabria.it/catanzaro